

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Ricorso Alle Vie Legali](#) > [Atlante Giudiziario Europeo In Materia](#)
[Civile Successioni](#) Germany

Successioni

Germania



Germania

RICERCA TRIBUNALI/AUTORITÀ COMPETENTI

Lo strumento di ricerca seguente aiuterà a identificare i tribunali/le autorità competenti per uno strumento giuridico europeo specifico. Attenzione: nonostante gli sforzi compiuti per verificare l'accuratezza dei risultati, in casi eccezionali non è stato possibile attribuire la competenza.

Articolo 78, lettera a) - i nomi e gli estremi delle autorità giurisdizionali o delle autorità competenti a trattare le domande intese a ottenere la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, e i ricorsi avverso le decisioni su tali domande ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2

Tribunale regionale (*Landgericht*)

Corte d'Appello (*Oberlandesgericht*)

Articolo 78, lettera b) - i mezzi di impugnazione di cui all'articolo 51

Domanda di ricorso

Corte di giustizia federale

Articolo 78, lettera c) - le informazioni pertinenti relative alle autorità competenti a rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 64

- Tribunale distrettuale (*Amtsgericht*)
- Baden-Württemberg: Amtsnotariat

Articolo 78, lettera d) - le procedure di ricorso di cui all'articolo 72

- Tribunale regionale superiore (*Oberlandesgericht*)

Il ricorso (*Beschwerde*) deve essere presentato entro un mese dalla data di comunicazione della decisione alla persona abilitata a presentare ricorso. Tale termine può essere prorogato di due mesi se tale persona ha la sua residenza abituale all'estero. L'atto di ricorso, che deve essere presentato per iscritto oppure in forma orale per la trascrizione da parte del tribunale, può sollevare questioni sia di diritto che di fatto. Il ricorso viene automaticamente trasmesso al tribunale regionale superiore. Il tribunale regionale superiore adotta una decisione sul merito o può decidere di rinviare la questione al giudice, invitandolo a pronunciarsi alla luce del parere del tribunale regionale superiore.

Articolo 79 - Elaborazione e successiva modifica dell'elenco contenente le informazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2

Non applicabile

■ Ultimo aggiornamento: 08/07/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.